

N. R.G. proc. unitario 40/2025



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti

Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Gian Andrea Morbelli	presidente
dott. Andrea Carena	giudice
dott. Daniele Dagna	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 40/2025 proc. unitario.
promosso su istanza depositata dal debitore FABRIZIO NICCOLAI nato il 28/09/1977 in Torino
(TO), residente Frazione Briassa N. 24, Comune ROATTO (AT)

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata da nato il 28/09/1977 in
Torino (TO), residente Frazione Briassa N. 24, Comune ROATTO (AT);

ritenuta la propria competenza, avendo FABRIZIO NICCOLAI la residenza entro il circondario
del tribunale di Asti;

udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;

esaminata la documentazione in atti;

rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla
liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, atteso, in
particolare, che l'attività d'impresa svolta dal debitore risulta cessata dal 2021, che da allora il
ricorrente ha svolto attività di lavoratore dipendente e che dagli atti non emergono elementi che



lascino ritenere che i debiti complessivi dell'impresa superassero i 500.000,00 € (l'esposizione complessiva del debitore, ivi inclusi debiti relativi all'impresa a suo tempo esercitata non superano i 100.000,00 € - cfr. pag. 6 rel. OCC);

rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo);

rilevato che il debitore risulta gravato da debiti scaduti ed esigibili ed anzi in parte oggetto di esecuzione per circa 92.000,00 euro oltre spese di procedura, come da elenco in atti e relazione dell'OCC;

rilevato che a carico della resistente è altresì pendente presso il Tribunale di Asti una procedura iscritta ad RGE 165/2022 pendente innanzi al Tribunale di Asti promossa da Intesa San Paolo (all.4) avente ad oggetto gli immobili di proprietà del debitore;

rilevato che, stante la promozione del ricorso da parte dello stesso debitore, non occorra verificare se sussistano debiti scaduti e non pagati per un importo pari o superiore ad € 50.000,00; ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dall'impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni di cui è gravato mediante gli introiti di cui dispone;

ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di FABRIZIO NICCOLAI nato il 28/09/1977 in Torino (TO), residente Frazione Briassa N. 24, Comune ROATTO (AT) la liquidazione controllata;

ritenuto di dover provvedere alla nomina di un liquidatore differente dall'OCC che ha assistito il debitore nella redazione del ricorso e ha redatto la relazione prevista dall'articolo 269 comma secondo CCII in ragione del limitato approfondimento da questi compiuto circa la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, dell'assenza di serie valutazioni in ordine all'inclusione, all'entità e alla gradazione nel verosimile passivo di alcuni debiti indicati nella relazione desumibili dall'acritico recepimento della relazione dell'OCC di quanto narrato nel ricorso, ciò che rende possibile formulare una valutazione prognostica negativa in ordine all'efficacia del futuro operare dell'OCC quale liquidatore avente il compito precipuo di perseguire il miglior interesse del ceto creditorio;

P.Q.M.



DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di FABRIZIO NICCOLAI nato il 28/09/1977 in Torino (TO), residente Frazione Briassa n. 24, Comune ROATTO (AT)

NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;

NOMINA liquidatore l'avv. Gabriele Viassone;

AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ivi inclusi crediti di qualsiasi natura che vanno destinati in esclusiva alla procedura;



AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;

DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.

AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025

Il giudice estensore
dott. Daniele Dagna

Il presidente
dott. Gian Andrea Morbelli

